

## NOTA INFORMATIVA N. 20/2017

### IL CODICE DEL TERZO SETTORE

*Il codice del terzo settore introduce una disciplina organica, in materia civile e fiscale, del mondo non profit, prevedendo numerose novità: ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui operano gli enti del terzo settore, semplificazione dell'acquisizione della personalità giuridica, istituzione del nuovo registro unico del terzo settore, redazione del bilancio sociale, rafforzamento dei controlli interni ed esterni, e un articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale degli enti.*

#### 1. Premessa

In considerazione dell'importanza non solo sociale ma anche economica del settore non profit (a cui appartengono in Italia circa 300.000 enti che secondo l'ultimo censimento ISTAT incidono per il 3,4% sul PIL nazionale) si è resa necessaria l'emanazione di una normativa che disciplinasse in modo organico, dal punto di vista civilistico e fiscale, tutte le realtà esistenti del non profit. La legge 6 giugno 2016, n. 106, ha delegato il Governo alla riforma del terzo settore, e il 3 luglio 2017 è stato emanato il D.lgs. n.117 contenente il c.d. codice del terzo settore, la cui operatività è demandata a decreti attuativi di competenza del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

#### 2. Le principali novità

E' possibile fin d'ora puntualizzare le principali novità introdotte dal codice del terzo settore, rimandandone l'analisi puntuale al momento dell'effettiva decorrenza ed operatività.

a) Viene data una definizione unitaria degli enti del terzo settore (ETS) nel cui ambito rientrano: le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti tutti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.

b) Sono definite le attività di interesse generale esercitate dagli ETS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c) Gli ETS possono fare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico in conformità a linee guida che saranno adottate con decreto ministeriale.

d) Il bilancio d'esercizio è obbligatorio ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione, salvo che per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, per i quali il bilancio può essere rappresentato dal solo rendiconto finanziario per cassa. Per gli enti con proventi superiori a 1.000.000 di euro è obbligatorio anche il bilancio sociale.

e) Viene disciplinata la composizione degli organi amministrativi, per garantirne la competenza e aumentare la trasparenza nella gestione, e i poteri dell'organo di controllo, la cui nomina è obbligatoria per le fondazioni e le associazioni che superano determinati valori soglia.

f) Le associazioni e le fondazioni sono disciplinate in modo unitario, prevedendo, in particolare, il conseguimento della personalità giuridica in caso di patrimonio superiore a 30.000 euro per le fondazioni e 15.000 per le associazioni.

i) E' istituito il registro unico nazionale del terzo settore a cui devono iscriversi gli enti che intendono qualificarsi come ETS ed assoggettarsi alle norme del codice istituito dal D.lgs 117; le regole attuative del registro (ivi compresa la procedura per l'iscrizione) saranno disciplinate da un decreto ministeriale.

j) E' prevista una specifica disciplina che consente agli enti già scritti in registri (ODV, APS, ONLUS) di iscriversi al registro unico, condizione necessaria per mantenere i benefici previsti dal codice del terzo settore. Fino alla piena operatività del registro unico continuano però ad applicarsi le norme attualmente in essere ai fini e con gli effetti derivanti dalla iscrizione nei registri di ONLUS, di ODV, di APS e delle imprese sociali.

l) Sono individuate regole di co-programmazione e di co-progettazione tra gli enti del terzo settore e la pubblica amministrazione, alla quale sono demandati compiti di attuazione e finanziamento dei progetti mediante convenzioni con ODV e APS e di promozione, soprattutto presso i giovani, della cultura del volontariato.

m) Sono stati introdotti criteri puntuali per individuare la commercialità delle attività e dell'ente, stabilendone la differente disciplina fiscale, particolarmente favorevole per le attività istituzionali con disposizioni speciali per ODV e per APS.

n) Viene semplificato e reso più vantaggioso il regime delle deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali a favore degli ETS da parte di persone fisiche ed imprese.

o) E' affidata al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali una generale attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero comparto. Poteri di controllo specifico sui singoli enti sono riconosciuti all'Ufficio del registro unico nazionale per quanto concerne la permanenza dei requisiti, il perseguimento delle finalità di interesse sociale e l'adempimento degli obblighi previsti a carico degli ETS, all'amministrazione finanziaria relativamente al diritto di avvalersi dei benefici fiscali, nonché agli enti pubblici che erogano di risorse finanziarie o concedono in uso immobili con riferimento al loro contributo.

p) Viene favorita la raccolta di capitale di rischio da parte degli ETS attraverso i titoli di solidarietà assoggettati al medesimo trattamento fiscale dei titoli di Stato (ritenuta d'imposta del 12,5% sulle remunerazioni).

### **3. Decorrenza**

In generale la disciplina fiscale generale degli ETS si applica dall'anno successivo a quello in cui interverrà l'autorizzazione comunitaria e, comunque, non anteriormente a quello di operatività del registro unico. Alcune norme (tra cui il nuovo regime di deduzioni e detrazioni fiscali) si applicano dal 2018 per ODV, APS ed ONLUS. Una prossima nota informativa fornirà gli opportuni dettagli al riguardo.

7 novembre 2017